

Pubblicato il 09/03/2021

N. 00058/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00156/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2021, proposto da Francesco Scifo, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avvocato Linda Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della **Sardegna**, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e previa adozione di misure cautelari ex

art. 56 d.lgs. n.104/2010

dell'Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 prot. 2378 del presidente della Regione Autonoma della **Sardegna**.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. del c.p.a.;

Considerato che il ricorrente ha impugnato l'Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 del presidente della Regione Autonoma della **Sardegna** recante “*Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della **Sardegna***”, nella parte in cui prescrive esami invasivi (**tamponi** molecolari obbligatori), trattamento dati sensibili non autorizzato e ulteriori restrizioni alla libertà personale, di circolazione e trattamenti sanitari soggetti a riserva di legge ai viaggiatori che sbarcano nella regione con ogni mezzo.

Considerato che il ricorrente ha chiesto una misure cautelare monocratica in quanto “*Il fondamentale principio di precauzione, che deve governare qualsiasi intervento pubblico in materia di salute pubblica, giustifica la richiesta di intervento presidenziale in via di estrema urgenza e inaudita altera parte, considerato che gli ordinari tempi di trattazione delle istanze cautelari potrebbero frustrare in maniera particolarmente significativa, se non irreversibile, gli interessi pubblici a tutela dei quali è proposto il presente ricorso e valutata la palese illogicità e pericolosità dell’esclusione dei vaccinati da qualsiasi controllo sanitario, pur in assenza di certezze sulla loro non contagiosità che esclude possano avere un passaporto d’immunità*”.

Considerato che, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla affermata legittimazione attiva, non si ravvisano i presupposti per la concessione della misura cautelare monocratica in relazione alla natura generale e cautelare del provvedimento impugnato e tenuto conto che il danno prospettato, non riveste, nei confronti del ricorrente, quei caratteri di estrema gravità ed urgenza che avrebbero potuto giustificare l’adozione di

un decreto cautelare monocratico *inaudita altera parte* prima della trattazione della questione in camera di consiglio.

Considerato che è possibile disporre la trattazione collegiale del ricorso nella camera di consiglio del 17 marzo 2021, con abbreviazione dei termini processuali.

P.Q.M.

Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 marzo 2021, con abbreviazione dei termini processuali.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 9 marzo 2021.

Il Presidente
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO